

-----Allegato "A" all'atto 27.04.2021

-----Rep. 6517 Racc. 4707

---STATUTO DELLA FONDAZIONE GABRIELE CARDINALETTI - ONLUS---

-----TITOLO I-----

-----Denominazione, sede e finalità-----

-----Art. 1-----

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Fondazione Gabriele Cardinaletti, che assume la forma giuridica di fondazione. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.-----

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione Fondazione Gabriele Cardinaletti - ETS, aggiungendo l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale. Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.-----

La fondazione ha sede legale nel comune di Jesi (AN) e potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse senza delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

-----Art. 2-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.-----

La Fondazione si propone finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative e le attività atte alla crescita della persona.-----

La Fondazione riconosce come valori propri la tutela dei diritti civili, la diffusione dei valori etici, morali e delle conoscenze intellettuali e culturali e lo sviluppo dell'attività fisica.-----

La Fondazione crede nell'incontro e nella relazione tra le persone, promuove e sostiene le manifestazioni culturali che li favoriscono in qualsiasi forma e modo, ed è rivolta a persone appartenenti a tutte le categorie sociali ivi compresi bambini ed adolescenti con particolare attenzione alle categorie riconosciute come svantaggiate quali quelle dei disabili, senza distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.-----

La Fondazione si impegna affinché tutte le proprie attività siano improntate al rispetto dei principi professati.-----

Tali scopi sociali si attueranno mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e precisamente:-----

> educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

> promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;-----

> promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----

La fondazione per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:----

- promuovere iniziative dirette a bambini ed adolescenti, con lo scopo di affermare lo sport come strumento educativo nonché come aspetto ricreativo e formativo contro ogni forma di violenza e razzismo per la difesa delle libertà civili, individuali e collettive;-----

- promuovere l'inserimento, la socializzazione, la solidarietà e la tolleranza verso le persone svantaggiate ed emarginate;-----

- promuovere eventi ed attività sportivo-dilettantistiche e ricreative rivolte agli anziani, ai soggetti "a rischio" e ai diversamente abili con l'obiettivo di consentire ed agevolare il loro inserimento;-----

- organizzare iniziative di formazione e aggiornamento volte a promuovere la conoscenza della corporeità, del movimento nonché di una sana educazione alimentare come prevenzione a qualsiasi forma di malattia;-----

- promuovere forum e studi legati alla sicurezza degli impianti sportivi e più in generale sull'importanza pedagogico-sanitaria delle attività motorie e sportive;-----

- promuovere la sensibilizzazione e l'eliminazione di qualsiasi barriera architettonica, affermando e tutelando i diritti dei diversamente abili sanciti dalla Costituzione

attraverso la collaborazione con realtà istituzionali onde favorire l'integrazione della società con il mondo della disabilità;-----

- contribuire a rendere le persone diversamente abili più autonome, migliorandone la qualità della vita;-----

- collaborare con qualsiasi istituzione al fine di consentire a bambini, adolescenti e adulti con handicap mentali, sensoriali o fisici, di praticare qualsiasi attività sportiva in quanto diritto riconosciuto a tutti e nel contempo favorire l'integrazione sociale attraverso sport di gruppo e momenti aggregativi;-----

- promuovere, sostenere e gestire strutture atte allo svolgimento di attività inerenti agli scopi statuari.-----

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.-----

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

-----TITOLO II-----

-----Partecipanti ed Organi della Fondazione-----

-----Art. 3-----

Sono considerati partecipanti della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, gli Enti pubblici e privati che, previa presentazione della domanda di ammissione, vengono accettati dal Consiglio di Amministrazione e versino la quota stabilita dal Consiglio stesso.-----

L'ammissione è subordinata alla verifica dell'impegno alla condivisione delle finalità perseguite dalla Fondazione stessa.-----

Vengono distinte le figure di:-----

- partecipanti fondatori: sono i promotori dell'iniziativa e i firmatari dell'Atto Costitutivo;-----

- partecipanti ordinari: tale qualifica viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione a coloro che si siano particolarmente distinti nel sostenere la Fondazione attraverso il proprio impegno personale e professionale volto a promuovere le attività della stessa o da coloro che si impegnano a sostenerla con una contribuzione economica rilevante;-----

- partecipanti onorari: sono coloro i quali intendono aderire alla vita della Fondazione per dividerne valori e obiettivi.-----

Sono Organi della Fondazione:-----

- a) l'Assemblea dei Fondatori;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Presidente Onorario;-----
- d) il Presidente ed il Vice Presidente;-----
- e) il Tesoriere;-----
- f) il Segretario-----
- g) i Comitati di Indirizzo;-----
- h) l'Organo di Revisione.-----

-----Art. 3 bis-----

L'Assemblea dei Fondatori è presieduta da un membro della famiglia Cardinaletti, si riunisce nei modi e nei tempi che ritiene opportuni ed in ogni caso, su convocazione del Consiglio di Amministrazione, in occasione del rinnovo dei componenti del Consiglio stesso.-----

L'assemblea dei Fondatori ha le competenze risultanti dal presente statuto;-----

essa delibera, inoltre, le eventuali modifiche al presente Statuto.-----

Al venir meno di tutti i Fondatori, la competenza per le modifiche sarà assunta dall'Organo Amministrativo.-----

In ogni caso per la validità delle deliberazioni vengono stabiliti i seguenti quorum:-----

- in prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Fondatori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti;-----

- in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza assoluta degli stessi.-----

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale da un partecipante nominato di volta in volta, che sottoscriverà il verbale unitamente al Presidente dell'Assemblea.-----

-----Art. 4-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri che durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.-----

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo dai partecipanti fondatori.-----

I successivi Consigli verranno nominati secondo le modalità stabilite nel Regolamento predisposto dai partecipanti fondatori.-----

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla nomina, su convocazione del Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.-----

Il Consiglio, scaduto per decorrenza del mandato, rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.-----

Tutte le cariche sono gratuite se non diversamente disposto.

In ogni caso, ai fini della determinazione del compenso si applica l'art. 8 comma 3 lett. A) del D.Lgs. 117/2017.-----
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.-----
Qualora a seguito di dimissioni volontarie venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.-----
Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.-----
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.-----
Ogni Consigliere può essere revocato da chi lo ha nominato.--
I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.-----
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.-----

-----Art. 5-----
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri che durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.-----
I membri del Consiglio saranno nominati dall'Assemblea dei Fondatori come segue:-----
- la maggioranza dei consiglieri viene nominata su indicazione dei membri della famiglia Cardinaletti che siano anche Fondatori;-----
- i restanti consiglieri vengono nominati dai Fondatori tutti.-----
Può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione che un consigliere possa non essere nominato dai fondatori, ma da un'altra categoria di partecipanti alla fondazione specificatamente indicata e dietro richiesta pervenuta al Consiglio stesso.-----
Si statuisce che alla scadenza il Presidente provveda a riunire il Consiglio di Amministrazione che dovrà convocare l'Assemblea dei fondatori per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza e invitare le eventuali altre categorie di partecipanti a proporre la designazione del membro a loro assegnato.-----
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.-----
Qualora a seguito di dimissioni volontarie venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.-----
Le dimissioni si intenderanno efficaci a partire

dall'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.-----

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto della norma vigente.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:-----

a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;-----

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;-----

c) nominare il Tesoriere su proposta del Presidente. Qualora il Tesoriere non venga nominato, le sue funzioni saranno svolte dal Segretario;-----

d) nominare il Segretario;-----

e) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego dei contributi;-----

f) deliberare circa l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;-----

g) disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;-----

h) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti privati, nazionali ed internazionali;-----

i) deliberare in merito ai poteri ed ai compiti che ritiene di conferire al Presidente e/o ad altri Consiglieri;-----

l) provvedere alla nomina dei membri dei Comitati di Indirizzo, stabilendone le mansioni;-----

m) provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale dipendente della Fondazione determinandone il trattamento giuridico ed economico;-----

n) provvedere all'istituzione e all'organizzazione degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze in Italia e all'Esteri.-----

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno 3 (tre) membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:-----

a) su iniziativa del Presidente o da persona dal medesimo delegata ed almeno 2 (due) volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;-----

b) su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del medesimo.-----

La convocazione è fatta almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

È valida la riunione del Consiglio di Amministrazione, non preceduta dalla convocazione, nel caso in cui siano presenti, anche a distanza, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.-----

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.-----

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti.-----

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.---

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, nominato in caso di assenza del Tesoriere della Fondazione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

-----Art. 6-----

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.---

Il Presidente presiede i Comitati di Indirizzo.-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima.-----

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi,

anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-----
In caso di assenza o comprovato impedimento del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente.---
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario che può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso a scopo consultivo.-----

-----Art. 7-----
Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono assistiti da un Tesoriere nominato su proposta del Presidente.-----

Il Tesoriere partecipa alle adunanze consiliari redigendone i verbali, cura la tenuta dei libri della Fondazione e compie ogni altra incombenza ad esso assegnata.-----
Il Tesoriere cura, inoltre, gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Fondazione secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.-----

-----Art. 8-----
Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Comitati di Indirizzo (in base alle aree specifiche riguardanti sport, cultura, solidarietà sociale), presieduti dal Presidente, con compiti consultivi nei confronti del Consiglio stesso per assisterlo nella definizione ed attuazione dei programmi di attività della Fondazione.-----

Ogni Comitato è costituito da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente e Vice Presidente della Fondazione, scelti tra esponenti del mondo sportivo e socio-culturale.-----
I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.-
Possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.-----

Le riunioni dei Comitati sono validamente costituite, purché sia presente la maggioranza dei membri in carica.-----

I Comitati di Indirizzo:-----

- a) collaborano con il Consiglio di Amministrazione nella definizione e nella attuazione degli indirizzi e delle iniziative sportivo-dilettantistiche, sociali e culturali della Fondazione;-----
- b) propongono al Consiglio di Amministrazione possibili attività che rispondono alle finalità della Fondazione;-----
- c) forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione;-----
- d) invitano a partecipare alle attività della Fondazione quelle persone, di qualsiasi Paese che, con la loro presenza e insegnamento, possano contribuire al raggiungimento dei fini statutari;-----
- e) forniscono pareri sulle questioni che gli vengono

sottoposte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;-----

f) propongono al Presidente della Fondazione la nomina dei responsabili di singoli progetti;-----

g) esprimono il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.-----

I Comitati si riuniscono almeno una volta all'anno e possono essere convocati ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.-----

Le riunioni dei Comitati di Indirizzo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Ai componenti dei Comitati di Indirizzo, viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.-----

-----Art. 9-----

L'Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

L'organo di controllo:-----

> vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----

> vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
> al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti-----

> esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
> attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Organo di Revisione legale dei conti-----

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.-----

-----TITOLO III-----

-----Patrimonio e bilancio-----

-----Art. 10-----

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.-----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, finché applicabile.-----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.-----

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:-----

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;-----

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove

specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;---
C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;-----

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-----

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;-----

F. avanzi di amministrazione.-----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:-----

> i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;-----

> le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. n. 117/2017)-----

> gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;-----

> le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----

> i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;-----

> entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017.-----

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.-----

-----Art. 11-----

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi (N.B. il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.-----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. 117/2017.-----

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di

ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.-----

-----TITOLO IV-----

-Art. 12 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento--
La Fondazione ha durata illimitata.-----

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione:-----

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;-----

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..-----

Al verificarsi di una delle sopra indicate cause di estinzione, il Consiglio di Amministrazione deve, senza indugio, convocare l'Assemblea dei Fondatori.-----

L'Assemblea dei Fondatori, qualora ritenga che la causa di estinzione non possa essere sanata, delibera l'estinzione della Fondazione e nomina uno o più liquidatori.-----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

-----Art. 13 Disposizioni finali-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460/1997 finché applicabile, al D. lgs. 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.-----

F.to: Andrea Cardinaletti-----

-----Marta Mercuri-----

-----Barbara Dolciotti-----

-----Barbara Federici (s.s.).-----